

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2010, proposto da:

xxx e yyy, rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso l'avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico n. 24;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Athena Lorizio e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Athena Lorizio in Roma, via Dora n. 1;

nei confronti di

Azienda Sanitaria di Firenze; Cooperativa sociale s.r.l. Punto Service, A.S.P. Montedomini;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00744/2010, resa tra le parti, concernente AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER RICOVERO IN RSA.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza in parte dichiarativa di inammissibilità e in parte di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Romagnoli e Lorizio;

Considerato che l'appello si presenta assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in linea con l'orientamento interpretativo già espresso dalla Sezione sull'art. 3, co. 2 ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (cfr. da ultimo ordinanze 14 settembre 2009 n. 4582 e 12 maggio 2010 n. 2130);

Rilevato che il pregiudizio lamentato appare dotato dei prescritti caratteri in relazione alla situazione economica degli appellanti.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4819/2010) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2010

IL SEGRETARIO

*****Copia conforme
alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4819/2010) è stata trasmessa
al
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.RomaIL
DIRIGENTE